



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CIMA"

P.ZZA DE GASPERI, 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C

Tel. 070/986015 - sito internet: www.comprensivoguasila.edu.it

e-mail: caic82800c@istruzione.it ; caic82800c@pec.istruzione.it

Circolare n° 53

Guasila, 25 ottobre 2023

Al personale docente
Alle famiglie degli alunni

Alla DSGA

Sito-Bacheca registro elettronico

OGGETTO: SEMPLIFICAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI SANITARIE IN AMBITO SCOLASTICO

Con la pubblicazione sul BURAS in data 24/10/2023 della Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, si introduce un importante cambiamento che riguarda la vita scolastica.

L' Art. 39 "Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico" stabilisce infatti che

"Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, la presentazione della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni (...) è prevista esclusivamente qualora:

a) le dichiarazioni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni. Al di fuori dei casi previsti (...) cessa l'obbligo di rilascio della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza per assenza scolastica superiore ai cinque giorni."

In via ordinaria, pertanto, il certificato medico per la ripresa della frequenza scolastica in seguito ad assenza per malattia di più di cinque giorni non è più necessario.

Una volta completato il decorso della malattia, la frequenza riprende semplicemente presentandosi a scuola.

Si precisa però che, limitatamente alla scuola secondaria di primo grado (ex "scuola media") ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, continua ad essere richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del [Decreto legislativo n. 59 del 2004](#), e successive modificazioni.

Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

In questi casi il certificato medico potrebbe essere necessario ai fini dell'applicazione della deroga stessa.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Si allega estratto BURAS

F.to Il Dirigente Scolastico

Dr.ssa Alessandra Cocco

[firma autografa sostituita dall'indicazione a
stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2